



INesodo

Contributo a Fondo Pensione per Esodati

Ricordiamo che i contributi versati a forme di Previdenza Complementare sono deducibili dal reddito IRPEF fino alla soglia annua di 5.164,57€, importo in cui rientrano anche i contributi versati dal datore di lavoro. Fermo restando il suddetto limite complessivo, la deduzione spetta anche se l'onere fosse sostenuto per familiari fiscalmente a carico.

L'eventuale trattamento di fine rapporto (TFR) destinato al Fondo Pensione, invece, **non** è deducibile (di conseguenza non rientra nel limite massimo di deducibilità).

Il reddito da cui dedurre i contributi può essere di vario tipo: da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, d'impresa, ecc.).

Per i colleghi in esodo, rimasti iscritti al Fondo Pensione, la contribuzione al proprio Fondo continuerà fino al momento della percezione dell'assegno di pensione AGO.

L'Azienda, dal canto suo, proseguirà nel versare la propria quota di contribuzione e addebiterà, per la quota personale individuale, il collega esodato direttamente sul suo conto corrente.

In sede di dichiarazione dei redditi il collega esodato dovrà, quindi, controllare dall'estratto conto e dai documenti che l'azienda invierà i propri versamenti mensili al Fondo e portare tale somma in deduzione fiscale.

Ovviamente, per ottenere la deduzione, è necessario che il contribuente abbia un debito IRPEF da pagare.

Se i contributi versati non venissero dedotti dal reddito, rimarrà importante comunicare entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento, al Fondo di Gruppo (o al proprio Fondo Pensione Integrativo), la cifra esatta non dedotta, per evitare una tassazione non dovuta, non sussistendo il vantaggio fiscale.

Gli importi comunicati non verranno tassati al momento del riscatto o dell'erogazione della rendita.

Quindi il collega in esodo deve ricordarsi:

- Di recuperare l'importo totale dei versamenti individuali al Fondo Pensione, ricavabili da documentazione aziendale (CU) o anche dal riepilogo sul sito del proprio Fondo;
- Qualora avesse conseguito un reddito IRPEF di portare eventualmente in detrazione l'importo dei propri versamenti; in assenza di reddito IRPEF (o anche se scelga di non

**detrarli in dichiarazione dei redditi), entro il 31.12 dell'anno successivo ai versamenti,
di inviare al proprio Fondo la comunicazione dei contributi non dedotti**

26 luglio 2018

La Segreteria FIRST CISL di UniCredit Group